

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
L'ASSESSORE



- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTA la Direttiva 21.05.1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale” della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”;
- VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 30.03.2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 17.10.2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 22.10.2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 08.05.2007, n. 13”;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente con il quale sono state costituite le Aree ed i Servizi del Dipartimento regionale dell'Ambiente, in applicazione della L.r. 10/2000;
- VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68, comma 4 il quale stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana;
- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484/Gab del'11.03.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. n. 472/Area 1^/S.G. del 04.11.2015 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore regionale all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Dott. Maurizio Croce;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n° 3. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n° 4. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

- VISTA la deliberazione di Giunta n° 76 del 22 marzo 2016 “Legge di stabilità regionale 2016 e bilancio di previsione 2016 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 – Allegato 4/1- 9.2- Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l’anno 2016;
- VISTO l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale” della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”;
- VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 50002 del 30.10.2015 con la quale l’Ing. Enrico Gambetta in qualità di legale rappresentante della ditta Green Planet S.r.l., con sede legale in Via Marchese Ugo, 74 - Palermo, ha richiesto ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l’assoggettabilità del *Progetto di ampliamento dell’impianto di compostaggio di sottoprodotti organici con recupero energetico del biogas da realizzare in c.da Ballaronza, nel comune di Ciminna (PA)*;
- VISTO il D.D.S. n. 1524 del 24/09/2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato, in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il progetto per la realizzazione e la gestione di un impianto di compostaggio di sottoprodotti organici con recupero energetico del biogas attraverso processi di digestione anaerobica e cogenerazione nel sito ubicato in c.da Ballaronza, nel comune di Ciminna (PA), foglio di mappa n. 21, particella 277 proposto dalla ditta Green Planet s.r.l., autorizzando altresì a svolgere le operazioni di *recupero* R1 ed R3 e di *messa in riserva* R 13 e D 15 per lo stoccaggio dei sovralli da selezione se non adatti al riutilizzo come strutturanti di cui all’allegato C al D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che l’impianto di recupero di cui trattasi ha in atto una capacità massima di trattamento pari a 10 t/giorno e, il proponente, con il presente progetto, chiede l’ampliamento della capacità produttiva dell’impianto a 33 t/giorno, per un quantitativo complessivo annuo di rifiuti lavorati di 10.230 t/anno. I codici CER dei rifiuti che sono ammessi in impianto e che riguardano le operazioni di recupero R3 di cui all’allegato “C” al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii sono i seguenti:
- 020102 - scarti di tessuti animali
  - 020103 - scarti di tessuti vegetali
  - 020106 - feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
  - 020201 - fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
  - 020204 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 020301 - fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
  - 020304 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 020305 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 020403 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 020502 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 020603 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 020701 - rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
  - 020702 - rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
  - 020704 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
  - 020705 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
  - 030101 - scarti di corteccia e sughero
  - 030105 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
  - 030199 - rifiuti non specificati altrimenti
  - 030301 - scarti di corteccia e legno
  - 030302 - fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
  - 030309 - fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
  - 030310 - scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
  - 030311 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 040221 - rifiuti da fibre tessili grezze

100101 - ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) \*  
100102 - ceneri leggere di carbone \*  
100103 - ceneri leggere di torba e di legno non trattato \*  
\* Ceneri provenienti solo da impianti di combustione di biomassa.  
150101 - imballaggi in carta e cartone  
150103 - imballaggi in legno  
190606 - digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale  
190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  
200101 - carta e cartone  
200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  
200201 - rifiuti biodegradabili  
200302 - rifiuti dei mercati.

Mentre a i fini dello svolgimento dell'operazione R3 di cui all'allegato "C" al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con funzionale attività di messa in riserva R13, sono ammessi in impianto i rifiuti individuati dai seguenti codici C.E.R.:

200201 - rifiuti biodegradabili  
200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense  
200302 - rifiuti dei mercati.

- CONSIDERATO che l'impianto rientra tra le tipologie progettuali di cui al punto 7, lettera z.b) dell'All. IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché all'allegato C alla parte quarta del predetto D.Lgs., per le operazioni di recupero;
- PRESO ATTO che il proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 91 della L.R. 9/2015;
- CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata mediante sintetico avviso sul sito Web di questo Dipartimento (portale SI.VVI) e che nei 45 gg. successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
- VISTO il rapporto istruttorio prot. n. 66488 del 11.10.2016;
- VISTO che il progetto indicato non comporta effetti significativi sull'ambiente e che non sono pervenute osservazioni nel merito, si ritiene che possa essere considerata esperita la procedura di verifica di cui all'art 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, e che pertanto lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

A termine delle vigenti disposizioni

## DECRETA

**art. 1)** Le premesse fanno parte del seguente decreto.

**art. 2)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si esclude dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 23 del medesimo D. lgs n. 152/2006, il progetto proposto dalla Ditta Green Planet S.r.l., con sede legale in via Marchese Ugo n°74, 90141 - Palermo, relativo:

all'ampliamento dell'impianto di trattamento anaerobico ed aerobico di sottoprodotti organici, compresa la frazione organica di rifiuti solidi urbani, con produzione di ammendante compostato e recupero energetico del biogas, ubicato a Ciminna (PA), in Contrada Ballaronza, la cui area è identificata al catasto alla particella n. 277, del foglio di mappa n. 21, ove si potranno svolgere le operazioni di *recupero* R1 ed R3 e di *messa in riserva* R 13 e di *deposito preliminare* D 15 per lo stoccaggio dei sovralli da selezione, se non adatti al riutilizzo, e smaltimento degli stessi presso centri autorizzati. Il quantitativo complessivo annuo di rifiuti lavorabili sarà di 10.230 t/anno, mentre la capacità produttiva giornaliera dell'impianto sarà di 33 t/giorno. Si dettano le seguenti prescrizioni:

1. Il proponente è onerato di realizzare lungo tutto il perimetro del lotto di progetto una barriera arborea utilizzando una quantità di esemplari di specie arboree adeguata a rendere la medesima barriera una efficace misura di mitigazione dell'impatto visivo, nonché nei confronti delle emissioni di polveri e rumori, a vantaggio

delle aree circostanti,utilizzando anche nuove tecniche che prevedono la piantumazione di essenze vegetali capaci di trattenere le polveri sottili presenti in atmosfera.

2. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di materiali dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché in sede di progettazione esecutiva i valori di emissione di COT ai cogeneratori dovranno prevedersi nel rispetto del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.- Parte V, all. I (parte III) con riferimento ad impianti che utilizzano biogas;
3. Al fine di evitare i rischi derivanti da accidentali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti ecc.) il deposito delle stesse, potrà avere luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o attrezzate;
4. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.  
Le aree di conferimento dei rifiuti compostabili e quelle adibite alla miscelazione delle varie componenti organiche immesse all'interno del ciclo produttivo della produzione di compost di qualità dovranno entrambe essere confinate e dotate di sistema di aspirazione con relativo impianto di abbattimento delle emissioni prima dello scarico in atmosfera, che dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa.
- 5 Dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti dovrà risultare materiale compost di qualità con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 e ss. mm.ii. .
- 6 Il trattamento nelle biocelle deve garantire un'ideale ossidazione e stabilizzazione della miscela, con controllo automatico almeno di temperatura, pH, ossigeno ed umidità, per verificare il corretto andamento del processo, nel rispetto della normativa vigente.
- 7 In prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'ideale planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell'area con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e Materie Prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti competenti.
- 8 La miscela avviata alle celle di bioossidazione dev'essere conforme alle disposizioni vigenti in materia; l'ossidazione delle miscele da compostare dovrà avvenire esclusivamente nelle apposite celle.
- 9 I dati relativi ai parametri di processo, con particolare riferimento ad ossigeno, temperatura ed umidità, nelle biocelle sia di ossidazione che di maturazione, rilevati automaticamente ed in continuo, dovranno essere facilmente verificabili e tenuti a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.
- 10 E' vietato l'utilizzo del digestato per l'umidificazione del compost in maturazione. Il compost dovrà possedere le caratteristiche del compost o dell'ammendante compostato come previsto dalla legislazione vigente.
- 11 Deve essere garantito il regolare funzionamento dei biofiltri curandone la manutenzione e gestione. I biofiltri per il trattamento delle emissioni dovranno essere sottoposti a manutenzione mediante costante integrazione del letto al fine di mantenerne l'altezza e garantire quindi i tempi di contatto attraverso lo strato filtrante utili alla rimozione degli odori. Si dovrà inoltre provvedere ad un periodico rivoltamento del letto, con cadenza almeno semestrale. Il letto del biofiltro dovrà essere sostituito con cadenza almeno triennale.
- 12 La società è onerata ogni tre mesi a produrre report di indagine sulle emissioni odorogene che dovrà sottoporre all'Arpa per la consequenziale validazione.**
- 13 E' vietato lo scarico di qualsiasi acqua di processo e/o di dilavamento meteorico, ad esclusione delle sole acque meteoriche di dilavamento dei tetti. Qualora la Ditta dovesse rivedere il lay-out con previsione di effettuare scarichi industriali in acque superficiali, dovrà chiedere l'autorizzazione preventiva ai sensi del D.Lgs. 152/06.
- 14 I serbatoi e/o contenitori di rifiuti liquidi, posti fuori terra, devono essere dotati di idoneo bacino di contenimento. Il volume di tale bacino deve essere almeno pari a quello del serbatoio e/o contenitore, e nel caso di più contenitori potrà essere realizzato un unico bacino di contenimento di volume almeno pari ad 1/3 del volume complessivo dei contenitori e comunque non inferiore a quello del contenitore di maggiore capacità.
- 15 Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifiche anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della normativa vigente.
- 16 I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, comprese le eventuali terre da scavo non riutilizzate, dovranno essere gestiti in conformità alla normativa in vigore.

**art. 2)** Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

**art. 3)** Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati:

1) Rapporto istruttorio prot. n. 66488 del 11.10.2016;

2) Elaborati progettuali:

Relazione Tecnica  
Documentazione Fotografica stato di fatto  
Piano di Gestione del processo produttivo  
Relazione Tecnica Trattamento di depurazione dei reflui  
Relazione Tecnica Emissioni in Atmosfera  
Relazione Tecnica sulle Emissioni Acustiche generate dall'esercizio dell'impianto  
Relazione Tecnica previsionale sulla Sicurezza ed Igiene sul lavoro  
Relazione Paesaggistica  
Studio preliminare ambientale  
Relazione Tecnica ai fini del rilascio del parere di conformità Antincendio  
Relazione Tecnica Valutazione preliminare rischio esplosione  
Relazione Geologica Ed Idrogeologica  
Relazione Sismica  
Relazione Tecnica Agronomica  
Inquadramento Territoriale e Vincoli  
Planimetria Generale con indicazione dell'area oggetto di variante urbanistica T3\_ Stato di fatto  
Stato di progetto  
Layout  
Pianta - Prospetti - Sezioni - Particolari  
Particolari impianto  
Box, Prefabbricati e Trattamento biogas T9\_Aree e Volumi di stoccaggio  
Movimentazione Materiali  
Rete raccolta percolati  
Rete raccolta acque Meteoriche  
Rete Distribuzione Idrica  
Pianta e Sezione impianto di depurazione - Schema di flusso impianto di depurazione  
Punti di Emissione in Atmosfera  
Punti di monitoraggio  
Posizione Impianto  
Ubicazione Impianto  
Planimetria Antincendio  
Schema Linee Biogas VF5\_ZONE ATEX

**art. 4)** Ai sensi dell' art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti delle risultanze finali della verifica effettuata, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o disporrà specifico intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**art. 5)** Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**art. 6)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in triplice copia, estratto del presente provvedimento affinché si provveda alla sua pubblicazione.

- art. 7)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) e inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21.
- art. 8)** Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- Art. 9)** Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 29/11/2016

L'ASSESSORE  
Maurizio Croce